

1) Cosa si intende per "elaborazione separata delle presenze", è possibile allegare i fogli presenze (non più vidimati) compilati dalle aziende che non posseggono i rilevatori automatici senza trascrivere i dati nel LUL?

R. La possibilità di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica. Non appare possibile che fogli non vidimati cartacei costituiscano parte del libro unico del lavoro.

2.1) Il nostro primo quesito riguarda le tempistiche di elaborazione di una particolare popolazione di lavoratori dipendenti del settore turistico alberghiero: i lavoratori "extra" o di "surroga", assunti per un massimo di tre giorni per l'esecuzione di speciali servizi (art. 10, comma 3 D.Lgs.368/2001).

Mentre per i dipendenti fissi (pagati a fine mese) viene applicato il c.d. calendario sfasato (retribuzione del mese, variabili del mese precedente) per gli extra vengono retribuite (nei primi giorni del mese successivo) le presenze del mese (senza differimento).

Questa impostazione –un tempo poco diffusa- si è resa indispensabile per il corretto invio dell'e mens, oltre alla corretta gestione dei modelli di disoccupazione (richiesti in massa da questi lavoratori).

Con l'entrata in vigore del libro unico sarà possibile mantenere due distinte popolazioni di dipendenti ? Una con le presenze differite, l'altra con le presenze del mese ?

Potrebbe essere sufficiente, per ovviare a tale inconveniente, l'indicazione sul libro unico (cedolino paga) del mese di riferimento delle presenze?

Lo spirito della nuova norma, tutto teso a semplificare le operazioni di registrazione e sviluppo delle retribuzioni, ci farebbe rispondere affermativamente.

Una eventuale negazione di questa possibilità avrebbe notevoli impatti di carattere organizzativo (si dovrebbe spostare l'elaborazione di tutti nei primi giorni del mese successivo, perdendo la sfasatura del calendario) con notevoli ripercussioni nei confronti dei dipendenti che si vedrebbero ritardato il pagamento delle retribuzioni.

R. Nel caso di gestione dell'elaborazione delle retribuzioni con il sistema del calendario sfasato tale ipotesi è stata presa in considerazione dal legislatore. Infatti, il DM 9 luglio 2008 prevede la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Ciò è stato riconfermato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 che ha fatto salvo la facoltà di utilizzare il sistema del calendario sfasato. Pertanto sarà possibile gestire contemporaneamente lavoratori con il calendario sfasato e non.

2.2) Con l'avvento del libro unico sarà ancora possibile un tale tipo di gestione separata? Sarà possibile considerare l'unicità del libro con riferimento alla singola unità produttiva (continuando come ora) o si dovrà necessariamente far riferimento all'unicità della azienda ?

Anche in questo caso la filosofia del nuovo impianto ci farebbe propendere per la strada più semplice, ossia il mantenimento della situazione attuale in cui ogni professionista gestisce autonomamente le retribuzioni della singola unità sul territorio.

R. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei Consulenti del lavoro o degli altri soggetti autorizzati. E' possibile conservazione presso la sede in cui risiede il centro degli interessi dell'azienda e dove è presente l'amministrazione della società. Dato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro qualora le singole sedi abbiano un'autonomia amministrativa o siano soggetti dotati di autonoma personalità giuridica si potrà prevedere un libro unico per ogni sede aziendale.

3) abbiamo un caso di una associazione bandistica che al suo interno fa scuola di musica a bambini, stipula dei lavoratori a progetto da ottobre a giugno con dei maestri di musica. Non ha aperto posizione inail (in quanto l'inail dice che non hanno rischio infortunistico), non hanno posizione inps in quanto sono tutti lavoratori a progetto (non hanno dipendenti). Essendo dei lavoratori a progetto ho l'obbligo di iscriverli sul libro unico, ma chi vidimerà questo libro unico?

R. L'iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatorio indipendentemente dal rischio assicurato o meno. Qualora si dovesse configurare un obbligo di vidimazione l'Istituto competente e comunque l'Inail.

4) Con l'istituzione del libro unico tenuto dal Consulente del lavoro per la totalità dei clienti, i vecchi numeri di matricola come saranno "gestiti"?

R. Con l'abrogazione del libro matricola non è più obbligatorio l'assegnazione del numero al proprio dipendente. Non è escluso che comunque per una organizzazione interna il datore di lavoro continui ad assegnare un numero progressivo al lavoratore. In ogni caso nel contratto di assunzione non deve essere più fornita alcuna informazione di questa natura.

5) quali sono gli adempimenti previsti per l'applicazione del libro unico nel settore agricolo in merito alla vidimazione se a carico dell'inps o dell'inail?

R. La vidimazione del libro unico del lavoro per le imprese agricole compete in ogni caso all'Inail.

6) Assisto una azienda agricola, la quale ha alle proprie dipendenze impiegati ed operai agricoli nonché rapporti di co. co. pro.. Per impiegati ed operai agricoli dispongo di autorizzazione alla stampa laser dei cedolini rilasciata dall'INPS.

Per co. co pro. dispongo di autorizzazione alla stampa laser dei cedolini rilasciata dall'INAIL. In sede di stampa dei cedolini, per gli operai ed impiegati seguo una numerazione progressiva con logo INPS, per i collaboratori seguo una numerazione distinta con logo INAIL. In sede di applicazione della normativa ai sensi della legge 133/08 (libro unico), posso continuare ad adottare la doppia numerazione? Cosa prevede l'obbligo della stampa degli elenchi riepilogativi per le aziende che occupano più di dieci dipendenti?

R. Non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario, l'unitarietà è riferita anche alla numerazione. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di accesso ispettivo i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori sono tenuti ad esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e i dati individuali relativi alla presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo. Tale elenco pertanto deve essere stampato solo su richiesta degli organi ispettivi. I lavoratori devono essere conteggiati come "teste" e non con gli ordinari criteri di computo dei lavoratori.

8) Desidererei avere una precisazione riguardo l'istituzione del libro unico per una associata in partecipazione, con solo apporto di lavoro, che presta la sua attività presso un ditta individuale artigiana. Fino ad ora non veniva elaborato alcun cedolino in quanto ai fini Inail paga il premio speciale artigiano e veniva inviato l'Emens al momento dell'erogazione di eventuali compensi. Se l'istituzione del libro unico risulta quindi essere obbligatoria, cosa deve essere registrato in merito a questa tipologia di lavoratori? Tale obbligo sussiste anche durante il periodo transitorio?

R. Nel caso prospettato nel quesito ricorre l'obbligo di iscrizione dell'associato nel libro unico del lavoro (e quindi dell'elaborazione del cedolino paga). I dati da indicare sono: compenso, trattenuta previdenziale e ritenuta fiscale del 20%. L'obbligo decorre solo quando verrà adottato il libro unico.

9) Stante la possibilità di avere due sezioni separate, dati anagrafici-retributivi e presenze, è possibile per le due sezioni avere numerazioni distinte, luoghi e modalità di conservazioni differenti e vidimazioni differenti (per. Es. una vidimazione del datore del lavoro per le presenze e la vidimazione unica del professionista abilitato per le altre sezioni)? E' possibile separare il libro unico in più sezioni in base alla sede di lavoro? E' possibile separare il libro unico in più sezioni in base alla qualifica dei lavoratori (per esempio impiegati e dirigenti)?

R. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20/2008, ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario: l'unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione.

Sono tuttavia, allo studio ipotesi interpretative che possano consentire una gestione separata così come indicato nel quesito.

10.1) La circolare del lavoro 20/08 prevede la possibilità di un'elaborazione separata delle presenze (senza inserirLe all'interno del libro unico), come devono essere elaborate? Cartaceo, Meccanografico o altro?

R. L'elaborazione separata delle presenze può essere fatta con ogni mezzo compreso quello cartaceo. Tuttavia, una volta elaborate esse devono essere trasferite nel libro unico tenuto con uno degli strumenti previsti dal DM 9 luglio 2008 per consentirne l'unicità con i dati retributivi.

10.2) Per i dipendenti che vengono pagati a fine mese, con chiusura dei dati al 24/25 del mese, come dobbiamo comportarci per far confluire la giornaliera completa sul libro unico?

R: Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

11) Chiedo di sapere per chi e' già in possesso di un'autorizzazione inail alla stampa laser per gli aziende assistite, se con la nuova normativa dovrà richiederne una nuova oppure potrà continuare ad utilizzare la vecchia. Inoltre per poter assumere nell'agricoltura operai OTD alla luce dell'abolizione dal 18/8/2008 del registro imprese come bisogna operare?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

Dal 18 agosto 2008 è stato abrogato il registro impresa pertanto nel caso di operai OTD in agricoltura si dovrà procedere con la sola comunicazione on line al centro per l'impiego. Tuttavia, si ritiene che tale libro possa essere ancora utilizzato nel periodo transitorio.

12) Abbiamo attualmente una autorizzazione dall'INAIL per la stampa dei cedolini in modalità LASER. Per l'istituzione del nuovo Libro Unico dobbiamo tornare all'INAIL per una nuova autorizzazione visto che gli attuali cedolini saranno modificati con l'aggiunta del calendario delle presenze?

R. In primo luogo va precisato che l'adozione di un cedolino nel cui interno c'è anche la sezione presenze è una facoltà e non un obbligo. Ciò in quanto la sezione presenze potrebbe essere stampata anche in un foglio allegato al cedolino. Tuttavia, qualora il cedolino dovesse contenere anche la sezione presenze non sarebbe necessaria la nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

13) Chi deve apporre la sottoscrizione elettronica x la tenuta del libro su supporti magnetici? La circolare n.20/08 non specifica questo dato molto importante: la firma digitale è infatti di una persona fisica quindi si dovrà necessariamente identificare una figura responsabile di questo adempimento. (Il rappresentante legale? Il responsabile della conservazione?- che quindi andrà nominato appositamente come avviene per i documenti fiscali ..?)

R. Da uno dei soggetti legittimati alla tenuta del libro unico: dal datore di lavoro in caso di gestione diretta dell'azienda o in caso di affidamento ad professionista abilitato dal professionista stesso. Tuttavia, sul tema potrebbero essere forniti in futuro ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

14) Volevo sapere informazioni sul libro unico, nel settore agricolo, le modalità di tenuta e chiarimenti sul regime transitorio.

R. Durante il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso.

15) Sembra chiaro che dal gennaio 2009 è possibile consegnare al dip.te il classico cedolino paga, (stampato con stampante laser), come è avvenuto fino ad ora e separatamente la stampa vidimata delle presenze fatta dalla procedura del rilevatore presenze. Esempio pratico: Vengono stampati i cedolini paga con la numerazione progressiva dal numero 10.000 al n. 10.050. La numerazione del foglio presenze deve partire dal progressivo 10.051?

- Nell'ufficio personale di un gruppo di ditte, vengono gestite ad esempio 5 ditte riconducibili ad una unica proprietà. Attualmente, per la stampa del cedolino paga su vidimato, per ogni ditta veniva usata una vidimazione e una numerazione propria. Dal 2009 la capogruppo puo' chiedere di utilizzare una unica numerazione progressiva?

R. La numerazione progressiva corretta è quella proposta nel quesito. Il libro unico del lavoro è un documento unitario, pertanto la numerazione deve essere unica. Rientrano tra i soggetti ai quali possono essere affidati gli adempimenti in materia di lavoro anche le società capogruppo che, pertanto, possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro e richiedere una numerazione unica progressiva.

16) Al lavoratori temporanei – somministrati deve essere assegnato un numero di matricola tale e quale ai dipendenti?

Esempio

Assumo un dipendente A il 1° settembre

Prendo un temporaneo B il 10 settembre

Prendo un dipendente C il 15 settembre

Il numero di matricola sarà consecutivo?

Esempio

Contratto	Nome	Matricola
Dip	A	13
Tem	B	14
Dip	C	15

Oppure i temporanei avranno un loro elenco?

R. Non è più obbligatorio assegnare un numero matricola ad ogni dipendente. Tuttavia non si esclude la possibilità che, per un organizzazione interna, il datore di lavoro continui ad assegnare un numero progressivo al lavoratore.

17) Impresa agricola (Consorzio forestale che applica il Contratto Forestali ed Agrari classificato "agricolo" da Inps e Scau); alla luce delle disposizioni sul libro unico mi risulta difficile attuare alla lettera la normativa. La ditta ha attualmente questa situazione:

impiegato agricolo: contributi versati con DM10 e assicurazione infortuni presso Enpaia

amministratori: assicurati Inail per gli infortuni ed iscritti alla Gestione Separata

O.T.D.: iscritti Inps ex Scau che comprende anche l'assicurazione per gli infortuni (no registro semplificato perchè spesso sono più di 270 giornate/anno per cui no esclusione libro unico)

Ritengo che , come minimo, avremo DUE LIBRI UNICI:

UNO VIDIMATO INAIL PER IMPIEGATO E AMMINISTRATORI

UNO VIDIMATO INPS/SCAU PER GLI OTD

Diversamente non saprei come conciliare tutte le disposizioni attualmente in vigore (per esempio l'Inail sostiene che a suo giudizio la vidimazione del libro unico per le imprese agricole dovrà essere fatta come di consueto dall'Inps)

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario, pertanto non è possibile istituire sezioni distinte. L'unico soggetto competente alla vidimazione è l'Inail anche durante il regime transitorio.

18) Un'azienda con sede legale e filiali in tutta Italia, che provvede direttamente alla stampa delle buste paghe dei suoi dipendenti, quali modalità deve seguire per istituire presso ogni filiale un libro unico con stampa laser ?

R. Dal quesito non si comprende se l'azienda elabora i prospetti paga in modo unitario per tutte le sedi oppure la medesima attività viene svolta in ciascuna filiale. Rimane fermo che il libro unico del lavoro è un documento unitario e l'azienda potrà essere in possesso di un'unica autorizzazione.

19) Siamo CdL abilitati costituiti in Ced con società SRL con autorizzazione Inail alla stampa laser con numerazione unica per la sola attività di elaborazione, esclusa la consulenza. Potremo elaborare come CED il libro unico con numerazione unica?

R. I ced non sono abilitati alla tenuta del libro unico del lavoro.

20) 1-attualmente abbiamo due autorizzazioni,rilasciate dalla sede Inail competente, a stampa laser una per i fogli paga ed una per i fogli presenza;queste autorizzazioni sono valide anche per l'istituzione del libro unico o dobbiamo richiederne una unica nuova?

2-Se abbiamo l'autorizzazione a stampa laser la conservazione del libro unico sarà su supporto cartaceo e quindi è corretto?

3-Nella ns. azienda lo stipendio corrisposto il 27 di ogni mese è relativo al mese stesso e comprende le presenze/assenze del mese precedente. Ad esempio: lo stipendio pagato il 27 ottobre 2008 comprende la mensilità di ottobre e la regolarizzazione di straordinari, ferie, trasferte, etc,effettuati nel mese di settembre. In questo caso l'obbligo della stampa del libro unico deve essere effettuata entro il 16 novembre, anche per le presenze di settembre? Se no come dobbiamo fare?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare modalità più semplice per comunicare all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

In caso di stampa laser la conversazione del libro unico del lavoro può essere

fatta in forma cartacea.

Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Pertanto, in questo caso, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento sarà possibile stampare il libro unico. Rimane fermo che sul calendario sfasato ci sono in corso valutazioni per semplificare al massimo gli adempimenti delle aziende e dei professionisti.

21) Mi chiedo se con l'avvento del libro unico potrò stampare il calendario delle presenze di ogni singolo lavoratore sul retro del cedolino paga elaborato con modalità di stampa laser.

Se ciò fosse possibile la facciata stampata sul retro del cedolino, riportante il calendario, dovrebbe avere una numerazione progressiva o potrebbe avere la stessa numerazione del cedolino paga

R. La risposta è affermativa. Anche in caso di stampa fronte/retro la numerazione deve essere progressiva.

22) Durante il periodo transitorio, per una ditta di trasporti c/terzi, ricorre ancora l'obbligo della tenuta del registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili?

R. Si ritiene che dal 25 giugno il registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia abrogato.

23) Dall'agosto di quest'anno è stato istituito il libro unico della lavoro, vorrei sapere la soluzione sul problema riguardante diverse aziende con più unità produttive sul territorio, assistite da più consulenti del lavoro che rendono difficile l'applicazione e l'elaborazione del libro unico con una sola numerazione sequenziale.

R. Su questo tema sono allo studio delle diverse soluzioni.

24) Attualmente nell'azienda in cui lavoro si procede alla stampa laser

sia dei cedolini che del registro presenze usando due distinti programmi.

Poiché nella circolare 20/08 del Ministero del Lavoro è prevista l'elaborazione separata del calendario presenze il nostro libro unico potrebbe essere composto, prendendo ad esempio gennaio 2009, dai cedolini del mese numerati da 1 a 50 e seguiti dal registro presenze, formato attualmente da 4 pagine al mese ?

La numerazione del calendario presenze seguirebbe quella dei cedolini (da 51 a 54 nell'esempio) o sarebbe autonoma (da 1 a 4 in gennaio, da 5 a 8 in febbraio e così via) ?

R: Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro.

Per di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze.

Dato che il libro unico del lavoro è un documento unitario la sezione presenze e la sezione dei dati retributivi deve avere la stessa numerazione. Sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

25) Annotazione su libro unico dei rimborsi spese

Un'azienda procede mensilmente a rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per le trasferte (vitto – alloggio – eventuali riparazioni del veicolo aziendale).

I documenti di spesa sono però rilasciati con fatture/ricevute intestate direttamente all'azienda.

Poiché i rimborsi così effettuati equivalgono alle restituzione di somme anticipate per conto dell'azienda, si chiede se debbano comunque transitare sul libro unico.

R. La norma prevede espressamente l'annotazione nel libro unico del lavoro delle somme a titolo di rimborso spese.

26) Il ns. Studio Associato attualmente ha l'autorizzazione alla

numerazione unica dei cedolini con elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo. E' esatto quanto appreso nei vari incontri su tale argomento che dal 1° gennaio 2009 con tale sistema è come se il libro unico di tutti i clienti assistiti fosse conservato dallo scrivente Studio?

Per ovvii motivi (obbligo di esibizione del libro unico e dell'altra documentazione di lavoro, conservazione per 5 anni) lo scrivente Studio vorrebbe solo conservare la copia dei cedolini elaborati e non avere anche l'incombenza della conservazione degli originali.

Come dovremmo quindi organizzarci per non avere questo obbligo?

R. Va distinto il ruolo di chi elabora il libro unico del lavoro (nell'esempio lo studio di consulenza del lavoro che elabora i cedolini paga) da chi conserva il medesimo libro, che può essere lo stesso professionista oppure l'azienda.

27) Un'azienda che ha due sedi, in regioni diverse, e viene gestita da due consulenti del lavoro (uno per sede) fino ad oggi stampa in sede le presenze, e ogni consulente procede ad elaborare i cedolini paga utilizzando il proprio bollato.

Da gennaio 2008 sarà possibile continuare come sopra, se il singolo consulente stampa il libro unico per la sede di competenza (cedolino + presenze)?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

28) - L'azienda dove registra le presenze dei lavoratori da comunicare al consulente che tiene il libro unico?

- esiste un modulo per la comunicazione alla DPL delle ditte il cui libro unico è tenuto presso il consulente del lavoro?

R. Le imprese possono rilavare in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica, non esistono particolari modelli.

La comunicazione alla DPL può essere fatta in carta libera senza uno specifico formulario.

29) I consulenti del lavoro già in possesso dell'autorizzazione INAIL alla

vidimazione dei fogli mobili (paga) con stampa laser devono ripresentare per il libro unico (laser) nuova richiesta all'INAIL oppure e' valida quella già in possesso

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Si stanno cercando delle modalità più semplici per comunicare all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati

30) Per il collaboratore coordinato e continuativo bisogna indicare le presenze nel Libro Unico del Lavoro?

R. In base all'istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 per i collaboratori coordinati e continuativi occorre indicare le solo assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.

31) Un consulente del lavoro elabora e stampa su laser (previa comunicazione all'INAIL) mensilmente il libro unico di un proprio cliente datore di lavoro, e lo consegna a quest'ultimo entro il giorno 16 del mese successivo a quello oggetto di elaborazione. In questo caso è correttamente detenuto - il libro unico - presso il cliente?

R. I dati previsti devono essere riportati per ciascun mese di riferimento entro il 16 del mese successivo, pertanto è corretto consegnare l'originale del libro unico del lavoro al datore di lavoro entro quella data.

32) Sarà possibile stampare la sezione presenze del libro unico utilizzando una numerazione unica ma diversa dalla numerazione unica che il consulente adotta nella stampa della sezione anagrafico-retributiva ? in sostanza, sarà consentito al datore di lavoro continuare a stampare (con stampa meccanografica o laser) direttamente le presenze utilizzando una sua personale numerazione (diversa dalla nostra) ovvero la numerazione della sezione deve coincidere quella unica dello studio?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

33) Ma i CED possono continuare ad adempiere alla tenuta del libro

I ced non sono abilitati alla tenuta del libro unico del lavoro.

34) Il mio quesito riguarda la numerazione del libro unico. Attualmente ho 2 autorizzazione dell'Inail alla stampa laser dei cedolini perché li elaboro in due diversi studi (Isernia e Modena) con 2 software diversi. Mi dicono che avere 2 autorizzazioni è già errato. Cosa succederà con il libro unico? Potrò stampare nei due diversi studi con due diverse numerazioni? Anche i software utilizzati sono diversi.

R. Il possesso di due autorizzazioni appare in effetti anomala. La normativa del libro unico del lavoro non prevede la richiesta di una nuova autorizzazione rispetto a quella già esistente. Si sta verificando la possibilità di comunicare, in via semplificata, all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati. Si ritiene che la numerazione per un professionista debba essere unica indipendentemente dai software utilizzati.

35) La conservazione del libro unico su supporto informatico è da considerarsi direttamente applicabile?

R. La procedura di conservazione su supporto informatico è immediatamente applicabile.

36) Per un'azienda avente cinque sedi di lavoro stabili ed organizzate in diversi paesi d'Italia, la gestione del personale è affidata a diversi consulenti del luogo ove si trovano le sedi, fermo restando l'accentramento di alcuni adempimenti (esempio 770).

Alla luce dell'istituzione del Libro Unico del Lavoro è giusta l'interpretazione che l'azienda si deve avvalere di un unico consulente per fare in modo che il libro unico del lavoro sia costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni,

tenuta e conservazione, come dettato nella circolare INAIL del 10/09/2008.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

37) Ho letto nell'edicola basic di oggi dell'obbligo d'iscrizione anche per i l.ap. che operano in associazioni private, la domanda è, di conseguenza vige anche l'obbligo d'iscrizione per i l.a.p. che operano presso le associazioni sportive iscritte alle federazioni i cui percipienti non superano il compenso di € 7.500,00 o no?

R. L'iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatoria per qualsiasi tipo di collaborazione coordinata e continuativa

38) Mi é parso di capire che la comunicazione alla DPL delle ditte in carico presso il professionista andrà fatta utilizzando il canale telematico. Già in sede di prima comunicazione entro il periodo transitorio (31/12/2008)? O entro tale data basterà una comunicazione cartacea? Scomparirà l'adempimento annuale all'INAIL? (comunicazione ditte entro 31 marzo?)

R. Entro il 31 dicembre 2008, il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL, e non come detto nella domanda alla DPL, l'elenco delle aziende assistite. Nelle prossime settimane, l'Istituto comunicherà le modalità per svolgere questo adempimento. L'obbligo dell'invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati mensilmente entro il 31 dicembre non è più dovuto.

39) Il consulente del lavoro, con regolare possesso dell'autorizzazione Inail per la stampa laser dei fogli paga con numerazione unica, elabora le buste paga e tutti gli altri adempimenti annessi per le aziende assistite. La documentazione viene però conservata presso la ditta.

Volendo continuare, anche con il libro unico del lavoro, a seguire la stessa prassi, si chiede quali sono le comunicazioni e quali enti.

R. Nel caso descritto nella domanda al termine della fase transitoria (il 31 dicembre 2008), il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL l'elenco delle aziende assistite. Quando il libro unico del lavoro sarà a pieno regime, entro 30 giorni dell'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e dell'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori assistiti, dovrà inoltrare una comunicazione all'INAIL per via telematica.

40) Può un datore di lavoro tenere un libro presenze non vidimato (per uso interno), e comunicare i dati mensilmente al consulente che poi li trasferisce nel libro unico che verrà elaborato comprensivo della sezione presenze?

R. La risposta è affermativa. Il datore può rilevare le presenze con qualsiasi mezzo cartaceo o elettronico.

41) E' possibile per l'azienda stampare le presenze da sola su fogli bianchi non vidimati e allegarle senza trascriverle al libro unico? La domanda mi sembra chiarissima perché è il grande problema di noi piccoli consulenti dalla vostra risposta però vedo che non avete capito la domanda.

Cioè oggi funziona così per noi piccoli: l'azienda registra le presenze del suo personale giornalmente poi ci invia il foglio presenze e noi inseriamo per totali le assenze e gli straordinari nel software per l'emissione del cedolino.

Bene, la domanda era: possiamo continuare a fare così o dobbiamo trascrivere giorno per giorno le presenze sul cedolino? Se possiamo continuare a fare così, le presenze che la ditta tiene "separate" dove le stampa? Su fogli bianchi numerati? Su fogli preventivamente vidimati da Inail? Deve farsi dare autorizzazione a stampa laser delle presenze? La numerazione deve essere "autonoma" o seguire quella unica del consulente?

R. Ciò che si afferma nella domanda non è possibile. Il libro unico del lavoro è un documento unitario pertanto devono essere registrate le presenze nello stesso.

42) Nel libro unico del lavoro, oltre ai dati identificativi dei lavoratori

somministrati, dovranno essere indicati anche i dati identificativi dei lavoratori provenienti da cooperative di produzione e lavoro, utilizzati ad esempio per prestazioni di pulizia, facchinaggio, ecc.

R. Per i lavoratori citati nella domanda non è necessario l'indicazione nel libro unico del lavoro.

43) La Circolare n. 20 del 21/08/2008, interpretando l'art. 39 della L. 133/2008 di conversione del DL 112/2008, esclude i lavoratori autonomi dall'iscrizione nel libro unico del lavoro. È noto che molti lavoratori dello spettacolo e dello sport siano professionisti titolari di partita IVA ovvero autonomi occasionali.

Restando ad un'interpretazione letterale del testo, si dovrebbe concludere che tali soggetti non siano da iscrivere nel libro unico. Tuttavia, qualche dubbio nasce dal fatto che spesso l'ENPALS abbia sostenuto che i lavoratori dello spettacolo non sono né autonomi né dipendenti: sono lavoratori dello spettacolo e basta. Ciò in quanto la normativa previdenziale ENPALS equipara le categorie suddette dal punto di vista dell'obbligazione contributiva che ricade sull'azienda committente di lavoro autonomo ovvero datrice di lavoro subordinato.

A ciò si aggiunga che con circolare ENPALS n. 15/2008, raccogliendo il parere del Ministero del Lavoro, l'Ente ha ribadito l'obbligo di comunicare al collocamento preventivamente i nominativi degli autonomi dello spettacolo. E ciò nonostante che con nota n. 13 del 14/02/2007, il Ministero, nel paragrafo Oggetto delle comunicazioni, sottoparagrafo Rapporti di lavoro, lettera E, avesse escluso le forme di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. da quelle per cui si dovesse procedere alla comunicazione preventiva obbligatoria.

In conclusione, si vorrebbe sapere se a, giudizio della Fondazione Studi, eventualmente anche a mezzo di interpello al Ministero, i lavoratori autonomi dello spettacolo siano o non siano da iscrivere nel Libro Unico del Lavoro.

R. Allo stato attuale i lavoratori autonomi titolari di partita IVA anche dello

spettacolo non rientrano tra soggetti che devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

44) Tanto L'INPS quanto L'INAIL di Catania si sono rifiutati di vidimare i libri paga per i lavoratori agricoli da servire per il periodo transitorio.

Si chiede:

1) chi deve vidimare questi benedetti libri?

2) In caso negativo dove vanno registrate le presenze e le paghe di detti lavoratori fino al 31 Dicembre?

R. L'unico soggetto competente alla vidimazione è l'Inail anche durante il regime transitorio.

45) Tra i vari dubbi su queste nuove disposizioni ministeriali ne ho uno di carattere pratico o forse mi è sfuggito qualche passaggio.

Fino a qualche mese fa i clienti mi inviavano via fax una copia delle presenze dei dipendenti del mese precedente, ma adesso i clienti dovranno avere un software a parte oppure un semplice pro memoria delle presenze da comunicare al consulente?

R. I datori di lavoro possono rilevare le presenze con qualsiasi mezzo anche cartaceo.

46) Buongiorno, in caso di rilevazione elettronica aziendale delle presenze posso richiedere un'autorizzazione aziendale della stampa delle presenze e continuare a stampare il cedolino come consulente?

Devo consegnare al dipendente un estratto analitico mensile delle sue presenze?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione

presenze del libro unico del lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori con qualsiasi mezzo (cartaceo od elettronico).

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze.

Ne consegue che il datore di lavoro non ha bisogno di autorizzazione da parte dell'INAIL, per rilevare le presenze.

47) Abbiamo il caso di un'azienda che, pur avendo le presenze in linea con il mese di riferimento, come prassi retribuisce gli straordinari il mese successivo (lo stesso dicasi per i rimborsi spese). È consentito continuare a seguire questa impostazione nel libro unico, anche se tutti gli altri elementi variabili sono trattati (e retribuiti) nel mese di competenza?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Pertanto la prassi descritta nella domanda è ancora possibile?

48) Desidererei sapere se la procedura che adotto per la stampa del libro paga ora libro unico è esatta. Stampo la busta paga senza la vidimazione INAIL e la consegno all'azienda che consegna al dipendente previa sottoscrizione della stessa all'atto del pagamento. Entro il 16 del mese successivo al periodo considerato stampo il libro paga ora libro unico con tutti i riferimenti previsti dalla norma ovvero timbro INAIL nr. di autorizzazione, progressivo e data ed ora di stampa del cedolino. La stessa procedura può essere adottata se l'azienda dispone di una propria autorizzazione?

R. La procedura descritta nella domanda è corretta anche nel caso in cui l'azienda disponga di una propria autorizzazione.

49) In caso di elaborazioni separate da più consulenti del lavoro come

dovrà essere tenuto il Libro unico? Io mi trovo in queste 3 situazioni

- 1) uno studio elabora i cedolini dei copro e un'altro quello dei lavoratori dello spettacolo,
- 2) uno studio elabora i cedolini dei dipendenti un'altro quello dei lavoratori agricoli
- 3) lo studio di Milano elabora i cedolini per la sede di Milano e un altro studio di Roma elabora quelli per la sede di Roma

Uno degli studi indicati deve "perdere" il cliente?

Finora c'e' soltanto da organizzarsi per la compilazione del mod. 770.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

50) Abbiamo il seguente problema: come consulente del lavoro elaboro le buste paga dei dipendenti di una società mentre il commercialista si occupa di tutti i collaboratori a progetto. Come potremo continuare la gestione con il nuovo libro Unico?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

51) Assodato che il consulente già autorizzato alla numerazione unica non deve chiedere una nuova autorizzazione; detto questo le mie domande sono le seguenti:

- 1) la numerazione deve essere individuale per ogni singola azienda?
- 2) essendo autorizzato alla numerazione unica, si prosegue con l'attuale sistema, senza avere però più l'obbligo di presentare un riepilogo con i numeri progressivi attribuiti ad ogni singola?
- 3) visto la modifica in "libro unico" e non più cedolino paga è possibile dal 01.01.2009, ripartire con la numerazione progressiva dal numero "1".

R. Il Consulente, che elabora per conto dei suoi clienti il libro unico del lavoro, continua ad utilizzare la numerazione unica. Dall'1.01.2009 si potrà continuare con la numerazione già utilizzata senza ripartire dal numero uno.

52) Un'azienda con più sedi nel territorio italiano che si serve di più consulenti. Chi deve tenere il libro unico? Come si fa per la numerazione progressiva e unica? I file dei cedolini anche se inviati fra consulenti, sempre deleterio, possono non essere congrui tra i vari programmi informatici e comunque un consulente non si farà mai carico di rielaborare cedolini di altri consulenti.

R Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

53) La domanda da porre è la seguente: è possibile stampare su un foglio a parte le presenze dei dipendenti e tutti gli altri dati sul libro unico.

R. Le tre sezioni che compongono il libro unico del lavoro possono essere stampati su fogli distinti.

54) Posso stampare un foglio paga laser non vidimato e numerato e senza calendario presenze per consegnarlo ai dipendenti quale busta paga e successivamente, entro il 16 del mese, stampare il libro unico su diverso foglio paga laser numerato in continuo e con la sezione presenze in regola con le autorizzazioni Inail?

R. Ciò che si afferma nella domanda è possibile, in quanto il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.

55) Nel mio studio vengono effettuati adempimenti sia per dipendenti che per collaboratori ma ci sono ditte che affidano a noi la tenuta dei

dipendenti e ad altri professionisti (es. commercialista) la tenuta dei collaboratori a progetto. Sarà possibile tenere due libri? E come può avvenire il coordinamento? Uno dei due professionisti sarà costretto a cedere il lavoro all'altro?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

56) Come si dovranno gestire i soggetti non previsti dal libro unico?

Mi riferisco ad esempio ai praticanti che percepiscono borsa di studio per i quali elaboriamo il cedolino solo ai fini irpef. oppure agli amministratori non soggetti a INAIL per i quali elaboriamo il cedolino solo ai fini irpef.

R. Per i primi può essere elaborato un cedolino senza numerazione, per gli altri soggetti indicati nella domanda, anche se non soggetti all'INAIL, dovranno essere iscritti nel libro unico del lavoro, in quanto essendo delle collaborazioni coordinate e continuative, l'iscrizione è obbligatoria indipendentemente dal rischio assicurato o meno.

57) Ho diverse realtà medio grandi con ufficio personale interno che gestisce, con regolare autorizzazione Inail, la stampa laser delle presenze. Il loro software è integrato con il mio solo per quanto riguarda la gestione dei totali mensili necessari per l'elaborazione delle paghe del personale effettuata nel mio studio.

Allo stato attuale non sembrerebbe possibile continuare con tale procedura di gestione separata. E' ipotizzabile una concessione in tal senso (gestione delle presenze presso il cliente e libro unico presso lo studio senza calendario presenze)?

In caso negativo si avrebbero notevoli aggravii, rispetto ad oggi, di costi e tempi di lavorazione...

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

58) Può una società tenere il libro unico per azienda partecipata (non controllata né collegata) ? attualmente sta elaborando i cedolini e l'azienda detiene presso la propria sede i libri obbligatori ...

La società, in questo caso, ed anche nel caso di controllate e collegate comunica all'Inail la tenuta del libro unico per le altre ? e le altre comunicano alla Dpl che il libro unico è detenuto dalla società capogruppo?

R. Le società capogruppo rientrano tra i soggetti ai quali possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro anche per le imprese facenti parte dei gruppi di impresa. Per gruppi di impresa occorre rifarsi all'articolo 2359 del codice civile e al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Valgono gli stessi adempimenti previsti all'INAIL e alla DPL anche per i gruppi di società.

59) Si chiede se sia necessario "registrare" nel Libro Unico Lavoro i soggetti presenti presso il datore di lavoro in qualità di borsisti, stagisti, tirocinanti.

R. Per tali soggetti non vi obbligo di registrazione nel libro unico del lavoro, si potrà stampare un cedolino senza numerazione.

60) Si chiede cortesemente se per quanto attiene le Aziende agricole, vista l'abolizione dei registri d'impresa e visto il non possesso tuttora di preventiva autorizzazione Inps, quale procedura è da ritenere più corretta ai fini del rispetto delle nuove procedure sul LUL.

R. Si ritiene che per il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso. La vidimazione del libro unico del lavoro per le imprese agricole compete in ogni caso all'INAIL.

61) I comuni che attivano i cantieri di lavoro regionali che retribuiscono utilizzando i CCNL in base ai cantieri attivati sono tenuti ad istituire il

R. No, sono esclusi dall'istituzione del libro unico del lavoro gli appartenenti alla Pubblica amministrazione la cui definizione è contenuta all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 quindi anche i comuni.

62) Come deve essere gestito, a seguito dell'introduzione del libro unico del lavoro, il caso di un'azienda, con unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale, assistita da più consulenti del lavoro?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

63) Sembrerebbe che il consulente che già abbia un'autorizzazione INAIL inerente la stampa dei cedolini Laser, non debba chiedere una Nuova Autorizzazione per il Libro Unico (è quanto risulta da un articolo apparso sul Sole 24 Ore, e che faceva riferimento alle vostre delucidazioni)!

1) Mi chiedo, però, se la numerazione progressiva unica apposta dal Consulente su ciascun cedolino debba continuare nella sua normale progressione, o con l'istituzione del Libro unico tale numerazione debba ripartire da Zero?

2) E' consigliabile comunicare all'INAIL l'elenco delle ditte attualmente assistite, e alla DPL la delega di ciascun cliente, solo quando, in effetti, si istituisce il Libro Unico (ipotizzando che tale adempimento avverrà l'1 Gennaio 2009, quindi la comunicazione avverrà entro il 31 Gennaio), oppure è valida la comunicazione, anche se inoltrata durante il periodo transitorio (durante il quale, di fatto, non esiste il Libro Unico)?

R. La numerazione può continuare la sua normale progressione.

Il ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008, in chiave semplificativa e transitoria, ha precisato che il Consulente del lavoro già in possesso della numerazione unica dovrà comunicare all'INAIL, per via telematica, entro il termine del periodo transitorio (31 dicembre 2008) l'elenco delle aziende assistite.

La comunicazione alla DPL dovrà essere inoltrata anche se già effettuata in base alla precedente normativa e può essere trasmessa anche durante il

periodo transitorio producendo effetti immediati.

64) Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito, attualmente seguo una società consortile per la quale eseguo mensilmente la contabilità del personale per dipendenti assunti direttamente dalla società, poiché la suddetta società nell'ambito di un progetto finanziato dalla regione ha la necessità di rendicontare alla Regione stessa oltre ai costi che sostiene per le collaborazioni a progetto che ha attivato anche i costi che le singole aziende consorziate sostengono per i collaboratori che si occupano anche dell'attività della società consortile, e considerato che ogni singola azienda facente parte del consorzio si avvale per la contabilità del personale ciascuna di un professionista differente o di proprio personale dipendente, mi chiedevo in riferimento all'istituzione del libro unico del lavoro come mi debbo comportare ?

Poiché mi è parso di capire che il libro debba essere unico e riferito a tutti i dipendenti e collaboratori?

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario a livello di singola azienda, dato che ogni azienda facente parte del consorzio è un soggetto giuridico autonomo ognuna potrà continuare ad avere il proprio libro unico del lavoro.

65) Vorrei porvi un quesito in merito a quali presenze devono essere riportate nei seguenti 2 casi. 1) se la busta paga viene elaborata andando a considerare gli elementi del mese precedente (x esempio settembre08 viene elaborato andando a considerare i vari elementi, ferie, malattie... di agosto08 si dovranno considerare le presenze di agosto 08 oppure ...) 2) se l'azienda paga la busta paga del mese il 27 le presenze vengono fatte pervenire una settimana prima e pertanto la busta verrà elaborata sulla base delle presenze effettive fino al 20, sulla base delle eventuali rettifiche del mese precedente per i giorni non indicati nel foglio presenze (per ferie, malattie, straordinari...) e sulla base delle previsioni per gli ultimi giorni del mese (i dipendenti vengono considerati presenti).

In questo caso si farà una doppia stampa: la stampa della busta paga del mese priva delle presenze e successivamente entro il 16 del mese

successivo la stampa delle presenze del mese di elaborazione del cedolino con le relative presenze. (per esempio sett08 viene elaborato con le presenze di sett.08, con le rettifiche eventuali di agosto08 e con le previsioni di sett.08. Le presenze sono di sett. 08 di tutto il mese?)

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

66) La previsione del secondo comma dell'art.39 del DL 25/06/2008, n.112, secondo la quale nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, tra le altre, le somme a titolo di rimborso spese è da intendersi che le somme a titolo di rimborso spese devono essere comprese nel libro unico solamente nel caso in cui abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro?

R. Le somme a titolo di rimborso spese in ogni caso devono essere indicate nel libro unico del lavoro.

67) A seguito dell'entrata in vigore della detraibilità integrale dell'Iva su servizi alberghieri e di ristorazione, volevo sapere se l'obbligo di inserire nel libro unico, i rimborsi spese liquidati ai dipendenti, decorre dall'1 gennaio 2009 o è da applicare anche nel regime transitorio inserendoli quindi nel "vecchio libro paga"?

R. I rimborsi spese devono essere indicati nel momento in cui il libro unico del lavoro entrerà a pieno regime.

68) Per le aziende che svolgono attività cantieristiche (edili, installazione impianti, ecc.), i registri presenze vanno ancora tenuti e vidimati anche

dallo 01/01/2009? Se no, ai fini l'identificazione del personale in forza in caso di ispezioni, sono sufficienti i tesserini oppure bisogna istituire qualche altra forma di registro?

R. Dallo 01/01/2009 il registro presenze non può più essere vidimato, può essere tenuto per esigenze interne dell'azienda ai soli fini della registrazione delle presenze. L'identificazione del personale in forza avviene attraverso la ricevuta della comunicazione on line al centro per l'impiego.

69) Volevo sottoporvi alcuni quesiti:

1) dati sugli ANF: devono riportare anche il numero dei componenti del nucleo familiare, il reddito e il num. Tabella INPS di riferimento o è sufficiente esporre in libro unico l'importo percepito dal dipendente?

2) detrazioni: devono essere esposti anche i giorni di riferimento o basta l'importo?

3) rimborso spese: vanno esposte le singole voci (hotel, taxi, eventuali anticipi) o basta un totale?

R. Per quanto riguarda il dato sugli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni occorre indicare gli stessi dati che ora sono indicati nel cedolino, mentre per quanto riguarda il rimborso spese dovrà essere indicato solamente il totale.

70) In merito all'esposizione sul libro unico del calendario delle presenze, per quelle aziende che operano con il calendario sfalsato, con attualmente consegna dei cedolini paga entro il 24 del mese, come è necessario procedere?

Nel caso specifico l'esempio potrebbe essere il seguente:

Competenza mese di giugno, all'oggi si considera il mese di giugno interamente lavorato, vengono aggiunte/tolte le sole variabili del mese di maggio (mese precedente). Entro il 24 del mese di giugno vi è la

consegna all'azienda delle buste paga.

Le problematiche da evidenziare con il libro unico sono:

a) sarà necessario esporre un doppio calendario (uno per il mese di giugno) e l'altro per le variabili del mese di maggio?

b) Le presenze del mese di giugno (intendo le giornate lavorate - non le variabili), consegnando i cedolini paga il 24 di giugno, comunque sono indicative (essendo elaborate a priori.) Come si potrà ovviare a tale presunta discrepanza tra la busta paga e le presenze in caso di variazioni sopravvenute nel mese di giugno, tra le effettive presenze e quanto presunto?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.

71) Come è gestibile il Libro Unico e, conseguentemente la numerazione progressiva del professionista, posto che per un'azienda gli adempimenti relativi alle paghe e stipendi sono effettuati e tenuti dal Consulente del lavoro mentre gli adempimenti relativi all'elaborazione dei compensi mensili amministratori sono effettuati dal commercialista.

Alla luce dell'istituzione del LUL è ancora fattibile una gestione "spezzata" degli adempimenti oppure, per sua natura, il LUL dovrà essere tenuto da un unico professionista vista l'inscindibilità della progressione della numerazione?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

72) Durante il periodo transitorio entro quale termine devo essere compilare le ore sul registro delle presenze?

Quali documenti devono essere conservati in azienda per dimostrare la regolare assunzione dei dipendenti, ove la documentazione sia tenuta c/ o lo Studio di consulenza?

R. Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 ha chiarito che nel periodo transitorio le modalità di tenuta, compilazione ed esibizione sono quelle dettate dall'art. 39 del DI n. 112/2008 e del DM 9.7.2008. Per quanto riguarda la seconda domanda occorre conservare la ricevuta della comunicazione on line al centro per l'impiego.

73) Ho tra i miei clienti un'agenzia di formazione riconosciuta dalla regione. Quest'agenzia fa molti corsi di formazione a cui partecipano allievi di tutte le età; tali allievi sono scritti nel libro matricola e le presenze giornaliere, ai fini Inail, vengono riportate sul registro presenze. In sede annuale viene fatto il calcolo dell'autoliquidazione per liquidare il relativo premio assicurativo.

Nel libro unico devono essere riportati gli allievi? E se sì devono essere riportati ogni mese, con le relative presenze? Preciso che tali soggetti non percepiscono alcun compenso.

R. I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

74) Nel periodo transitorio, un'azienda che utilizza personale "sommministrato" ha l'onere di tenere documentazione aggiuntiva oltre a quella del contratto, visto che non ha ancora istituito il libro unico?

R. No, l'obbligo per i lavoratori somministrati scatta da quando il libro unico del lavoro entrerà a pieno del regime

75) I quesiti che desidero sottoporvi sono i seguenti: 1) nel periodo transitorio (18 agosto - 31 dicembre 2008) durante il quale i documenti

ufficiali risultano essere il foglio presenze e il foglio paga, dove vanno iscritti i lavoratori somministrati in attesa del definitivo avvio (anche e soprattutto da parte delle case che ci forniscono i software) del libro unico in modo tale che le aziende più virtuose si sentano tranquille? 2) qualche giorno fa in fase di accesso in cantiere da parte degli ispettori INAIL è stato chiesto alla ditta di esibire il libro matricola, ora abrogato. Cosa dobbiamo rispondere e come ci dobbiamo comportare in questo caso? Consigliamo ai clienti di tenere comunque una copia del libro aggiornato fino al 18 agosto presso tutti i cantieri oppure no?

R. No, l'obbligo per i lavoratori somministrati scatta da quanto il libro unico del lavoro entrerà a pieno del regime.

Il libro matricola è stato abrogato definitivamente dall'18.08.2008 pertanto non va più aggiornato ne deve essere più tenuto sul luogo del lavoro, ma deve essere conservato per almeno 10 anni dall'ultima registrazione.

76)

Domanda 1)

Abbiamo un contratto in associazione in partecipazione con una S.a.s.: va registrato nel libro unico anche se è una società?

Domanda 2)

Per i lavoratori interinali devono essere registrati i dati anagrafici; la decorrenza del contratto va registrata?

Se sì anche le eventuali proroghe? E dove?

Domanda 3)

Considerato che gli stipendi vengono pagati il 27 di ogni mese i cedolini saranno stampati sul libro unico entro tale termine.

Mentre le presenze devono essere registrate entro il 16 del mese successivo. E' esatto?

Domanda 4)

Dato che gli straordinari sono pagati il mese successivo a quello di effettuazione, in quale mese devono essere registrati sul Libro Unico?

R.

1) No vanno iscritti soltanto le associazioni con apporto di solo lavoro o misto

(lavoro e capitale.)

2) Per i lavoratori somministrati non va indicata la decorrenza del contratto

3) Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

4) Possono essere registrati nel libro unico del lavoro del mese successivo.

77) Il socio amministratore di una SAS va iscritto nel libro unico?

R. Solo qualora per la carica di amministratore riceva un compenso

78) Un'associazione di promozione sociale che compila, tramite un proprio programma paghe, il cedolino del proprio associato in partecipazione e tiene manualmente libro matricola e retribuzioni, come dovrà adeguarsi per poter compilare il libro unico?

R. Il Libro unico del lavoro non potrà essere tenuto in forma cartacea, pertanto si dovrà dotare di un programma per l'elaborazione meccanografica o per la stampa laser.

79) L'art 39 del D.L. 112/2008 prevede che nel libro unico sia effettuata qualsiasi annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese. In un'impresa edile tale esposizione è di difficile attuazione visto che spese di vitto e alloggio relative ad una squadra di operai vengono riepilogate nella nota spese del capo cantiere. Dovrò estrapolare da tale nota spese la somma relativa ad ogni lavoratore ed indicarla nel libro unico?

R. Nel libro unico è previsto espressamente l'indicazione dei rimborsi spese,

pertanto si dovrà procedere a indicare nella notula distintamente le spese di vitto e alloggio per ogni operaio.

80) Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale (art. 90 co. 3, L. 27.12.2002), di natura non professionale, reso in favore di Associazioni sportive dilettantistiche deve essere annotato nel libro unico?

R. Le collaborazioni coordinate e continuative, qualsiasi sia la loro natura, devono essere iscritte nel libro unico del lavoro.

81) Nel periodo transitorio si può ancora tenere libro matricola e presenze?

R. Il libro matricola è stato abrogato dall'18.08.2008 pertanto non occorre più aggiornarlo, mentre per il periodo transitorio si potrà continuare con la tenuta del libro presenze con le modalità di tenuta e compilazione ed esibizione dettate dall'art 39 del DI 112/2008; vale a dire, compilandolo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

82) Vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione il quesito sollevato da due clienti del nostro studio. Si tratta di due aziende di grandi dimensioni che hanno strutturato la loro organizzazione interna per l'amministrazione del personale in due uffici, uno per la gestione dei dipendenti e l'altro destinato esclusivamente all'amministrazione e gestione del personale dirigente. Entrambi gli uffici operano autonomamente e separatamente, anche dal punto di vista della piattaforma gestionale avendo due diversi sistemi software applicativi. Tenuto conto della portata degli adempimenti previsti per il nuovo libro unico, il quesito posto è sulla sussistenza o meno di vincoli o limitazioni ad istituire all'interno della stessa azienda due diversi libri, ciascuna con la propria autorizzazione e sequenzialità numerica di registrazione.

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario sia per quanto riguarda la vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. La

circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

83) Tipologia: Società con unica partita iva strutturata con una sede legale, e molteplici sedi di lavoro sparse nel nord Italia, con attività e contratti anche differenti da quella della sede legale.

Finora le sedi operative sono state trattate come realtà a se stanti, ognuna con proprio libro paga e presenza.

Il libro Unico del lavoro impone la centralizzazione della gestione paghe presso un unico consulente (proprio per l'univocità del libro stesso)?

Se si continuasse la gestione come fin d'ora effettuato a quali sanzioni amministrative si andrebbe incontro?

R. Attualmente sul tema proposto sono allo studio delle diverse soluzioni.

84) Un Ente di Formazione di emanazione di una Provincia, essendo considerato Ente Pubblico cosa deve fare?

Gli allievi dei corsi di formazione assicurati all'Inail (Registrati su Libri vidimati preventivamente dalla Regione) e che percepiscono dalla Regione un'indennità oraria pari a Euro 1,50, come vanno trattati?

R. Va verificato attentamente se l'ente considerato nel quesito è un ente di diritto pubblico non economico. In tale caso sono esclusi dall'istituzione del libro unico del lavoro gli appartenenti alla Pubblica amministrazione la cui definizione è contenuta all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Sarà sufficiente un'elaborazione di un cedolino senza vidimazione.

85) Posto che i C.d.L. dovranno inviare all'Inail entro la fine del periodo transitorio un elenco delle aziende assistite nel quale dovranno essere indicati i dati aziendali, il codice fiscale e il "codice cliente" attribuito dall'Inail, è possibile premere a che tale adempimento possa essere

validamente ritenuto adempiuto mediante registrazione delle aziende clienti nell'area riservata ai "grandi utenti" di PUNTO CLIENTE del sito internet dell'Inail, imponendo, piuttosto, che ogni C.d.L. si impegni non solo a registrare le proprie aziende clienti, ma anche a eliminare quelle che non lo sono più entro il termine previsto dalla legge ossia i 30 giorni dal verificarsi dell'acquisizione o revoca dell'incarico professionale?

R. Ciò che si afferma nella domanda non è stato previsto. La comunicazione dell'elenco delle aziende assistite dovrà comunque essere in forma telematica. Sono in corso riunioni presso la Direzione Generale dell'Inail per predisporre il canale telematico necessario.

86) Vorrei un v/s parere su come comportarsi nel caso si voglia elaborare nei primi giorni di ciascun mese il cedolino in base alle presenze non del mese immediatamente precedente ma di quello anteriore e quali dati registrare nelle presenze che fanno parte del libro unico nella scadenza mensile del giorno 16. Se ad esempio si elabora il cedolino nei primi giorni di febbraio 2009 è corretto utilizzare le presenze di dicembre e poi entro il 16 annotare le presenze di gennaio? Non vi sarebbe in tal caso corrispondenza tra cedolino e presenze.

R. Ciò che si afferma nella domanda non è compatibile con le nuove regole del libro unico del lavoro.

87) Nel caso un'Azienda abbia più stabilimenti sparsi sul territorio nazionale in province diverse e, per la gestione del personale e l'elaborazione dei cedolini paga si avvalga di consulenti diversi che usano software diversi, come può essere gestito il libro unico del lavoro? Deve affidare l'incarico ad un unico consulente? Gli altri consulenti devono rinunciare in forza della nuova normativa ad un consistente pacchetto di clientela? E' possibile che ogni consulente proceda alla numerazione del libro unico relativamente all'incarico ricevuto dall'azienda per lo stabilimento o gli stabilimenti siti in quella provincia, oppure si potrebbe usare la numerazione alfanumerica distinguendo i vari professionisti con una lettera dell'alfabeto. Forse

potrebbe tornare comodo anche un tracciato ministeriale, come per il modello 770, al quale tutti debbono attenersi.

R. Attualmente sul tema proposto sono allo studio delle diverse soluzioni.

88) Buongiorno,

L'articolo 39, comma 2 del dl 112/2008 recita:

“ nel libro unico deve essere effettuata ogni annotazione” relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, ecc.

La circolare 20/2008 poi (pag.9) dice: Il datore di lavoro non può essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.

Sicuramente le somme non incidono nei trattamenti previdenziali e fiscali salvo disconoscimento dei requisiti che le rendano tali.

Cosa significa a vostro giudizio “ che non incidono sui trattamenti retributivi”. I rimborsi spese poi esulano anche dal concetto di retribuzione pertanto si possono non indicare nel libro unico?

R. Qualunque tipo di rimborso spesa deve essere annotato nel libro unico del lavoro

89) Buongiorno, avrei bisogno di questa informazione:

Seguo ed elaboro cedolini per un'azienda sede operativa (ed amministrativa per tutta l'azienda) in provincia di Torino, con un'altra sede solo operativa in provincia di Brescia la cui elaborazione dei cedolini è affidata all'associazione industriale Bresciana. Senza accentramento contributivo) sede legale a Torino presso uno studio di commercialisti.

Come deve essere gestito il libro unico? Può essere unico per ogni sede, sia per la numerazione che per la tenuta del libro?

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario sia per quanto riguarda la vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. La circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

90) Buongiorno, siamo un'azienda con calendario sfalsato. Faccio un esempio pratico:

Presenze di settembre cedolino paga di ottobre con competenze di ottobre e variabili di settembre a regime quale sarà il termine di stampa del libro unico? Sarà 16 ottobre termine unico (obbligandoci ad una bella rincorsa soprattutto per i cedolini paga che si pagano il 26) oppure potremo diversificare le presenze (16 ottobre) e il cedolino paga (16 novembre - che però contiene anche le variabili di settembre)? Oppure saranno scorporate le variabili del cedolino paga (insieme alle presenze) dalle competenze del mese corrente?

Inoltre nel regime transitorio (sempre caso sopra) possiamo stampare 16 ottobre le presenze e 16 novembre le paghe oppure tutto il 16 ottobre?

R. Sulle modalità di gestione del calendario sfasato sono in corso approfondimento presso il ministero del lavoro.

91) Si chiede se, per aziende che affidano le paghe a un consulente autorizzato alla numerazione unica e adottano un sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze, sia possibile adottare questa soluzione:

1) stampa dei dati retributivi (cedolino paga) con numerazione riconducibile al consulente.

2) stampa delle presenze su fogli numerati SEPARATAMENTE e vidimati relativi alla sola azienda in questione

Se ciò fosse ritenuto possibile l'azienda dovrà dotarsi di un'autorizzazione (oltre a quella riconducibile al consulente) per la

numerazione e vidimazione di tali fogli?

Ovvio che poi paghe e presenze verrebbero "raggruppati fisicamente" nel libro unico.

R. La circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

92) Dalla Vostra risposta n.3 mi sembra di evincere che l'INAIL aprirà delle posizioni senza rischio: il mio caso è di società di capitali con soli soci a loro volta società che riceve in distacco un dirigente, non ho una posizione INAIL perché non ho rischi da assicurare, ma dovrò avere un libro unico perché ricevo un distaccato. L'INAIL non ha ancora deciso come considerare il mio caso ma sembra debba aprirmi una posizione per la sola vidimazione, è corretto?

R. La circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori distaccati devono essere inseriti, con i soli dati anagrafici, nel libro unico del distaccatario. Tuttavia, nel caso della presenza in azienda del solo distaccato, il datore di lavoro non sembrerebbe sia tenuto all'istituzione del libro unico.